

Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

1. Premessa

La Commissione Europea ha pubblicato nel marzo del 2018 il Piano d'Azione per la finanza sostenibile, in attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in cui delinea la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

Nell'ambito di tale Piano rientra l'emanazione del **Regolamento (UE) 2019/2088**, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. «**SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation**»).

Uno degli obiettivi di tale Regolamento è fornire agli investitori finali informazioni in merito all'integrazione dei “rischi di sostenibilità” e degli “impatti negativi sui fattori di sostenibilità” nei processi decisionali dei partecipanti ai mercati finanziari (soggetti che rendono disponibili prodotti finanziari quale il servizio di gestioni di portafogli) e dei consulenti finanziari (soggetti che prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni).

Si rammenta infatti che si tratta di due nozioni che, sebbene distinte, sono interconnesse nel definire il principio della c.d. “doppia materialità”, che permea la disciplina dell'SFDR e più in generale il framework della finanza sostenibile dell'UE.

Se gli investimenti, da un lato, sono soggetti al rischio di sostenibilità, inteso quale “un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento”, dall'altro, a seconda della specifica tipologia, gli investimenti medesimi possono recare ripercussioni negative sull'ambiente e sulla società. Entrambe le citate variabili sono considerate nelle modalità di selezione dei prodotti d'investimento per conto dei clienti da parte della Banca. Queste modalità trovano riflesso sia nell'informativa ex art. 3 SFDR sull'integrazione del rischio di sostenibilità nella consulenza, sia nella dichiarazione ex art. 4 SFDR sulla considerazione dei PAI (ove prevista).

Le disposizioni introdotte dall'SFDR trovano applicazione alla Banca, in qualità di consulente finanziario, in quanto ente creditizio che presta la consulenza in materia di investimenti o assicurativa sui seguenti prodotti finanziari:

- un prodotto di investimento assicurativo (IBIPs);
- le quote di OICVM (Fondi comuni di investimento e SICAV).

In conformità con quanto previsto dal Regolamento SFDR, la Banca rende disponibili nella presente sezione del proprio sito web le informazioni riguardanti:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento ovvero nell'ambito delle consulenze in materia di investimenti o assicurative (art. 3 SFDR);
- un'informativa in merito alle politiche di due diligence per quanto riguarda gli effetti negativi nelle decisioni di investimento ovvero delle consulenze sui fattori di sostenibilità (art. 4 SFDR);
- la coerenza delle politiche di remunerazione con l'integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 SFDR).

Al fine di agevolare la comprensione delle informazioni riportate nei paragrafi successivi si forniscono le seguenti definizioni ai sensi della normativa SFDR:

- **rischi di sostenibilità:** gli eventi o le condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe causare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento (ad esempio, si può pensare a fenomeni meteorologici avversi e sui conseguenti effetti sulle entità che li subiscono);
- **fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- **principali impatti negativi (PAI):** gli impatti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
- **investimento sostenibile:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo:
 - * ambientale (E), quale, ad esempio, l'efficienza nell'utilizzo delle risorse concernenti l'impiego di energia e/o di energie rinnovabili, l'utilizzo responsabile di materie prime, di risorse idriche e di uso del suolo, la riduzione della produzione di rifiuti delle emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e lo sviluppo dell'economia circolare, oppure
 - * sociale (S), un investimento cioè che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate;

a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

- **Investimento ecosostenibile:** Un investimento, allineato ai criteri della Tassonomia dell'UE, che:
 - * contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali;
 - * rispetta le garanzie sociali minime;

senza arrecare danni significativi agli obiettivi di tali investimenti;

- **preferenze di sostenibilità:** s'intende la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno nel suo investimento, e se sì in che misura, uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
 - a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima debba essere investita in prodotti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio [Regolamento Tassonomia];
 - b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima debba essere investita in prodotti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio [Regolamento SFDR];
 - c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente.

I paragrafi seguenti sono stati aggiornati a seguito dell'adozione della valutazione delle preferenze di sostenibilità nel modello di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti a partire dal mese di gennaio 2024, al fine di poter tenere in debita considerazione, nello svolgimento dell'attività, i fattori ESG.

2. Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (art. 3 SFDR)

La Banca Popolare di Cortona si impegna a contribuire a uno sviluppo economico sostenibile privilegiando, nella strutturazione della propria offerta commerciale, i prodotti finanziari di società che adottano politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi alla scelta degli emittenti.

Nell'ambito dell'attività di consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativo, la Banca esamina la documentazione resa dai produttori in merito agli eventuali elementi rilevanti per le preferenze di sostenibilità (presenza di investimenti allineati alla Tassonomia c.d. ecosostenibili, investimenti sostenibili o considerazione dei principali impatti negativi sui fattori di investimenti c.d. *Principal Adverse Impact* – "PAI") nonché ai rischi di sostenibilità e l'impatto degli stessi sul rendimento dei prodotti finanziari. Tali informazioni, se disponibili, sono considerate nell'ambito del processo distributivo alla clientela per informarla delle caratteristiche ambientali o sociali promosse, degli obiettivi di sostenibilità perseguiti e degli eventuali rischi di sostenibilità individuati dal produttore.

Si specifica che il modello di valutazione di adeguatezza adottato dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativo

prevede la raccolta di informazioni riferite alle preferenze del cliente in tema di investimenti ecosostenibili, sostenibili o che considerano i PAI; tali informazioni vengono utilizzate dalla Banca per valutare l'adeguatezza delle raccomandazioni di investimento rispetto al profilo del cliente e, in particolare, la corrispondenza delle sue preferenze di sostenibilità, qualora espresse.

Si precisa che le preferenze di sostenibilità del cliente sono valutate, oltre che con riferimento alle caratteristiche del singolo strumento finanziario, anche in una logica di portafoglio. A seguito delle preferenze espresse dal cliente in fase di profilatura, viene verificata la quota minima di strumenti e prodotti finanziari eco-sostenibili, sostenibili o che considerano i PAI che deve comporre il portafoglio complessivo del cliente.

L'approccio, così definito, consente alla Banca di raccomandare strumenti o prodotti finanziari considerandone anche i rischi di sostenibilità più rilevanti.

Si evidenzia che la Banca, ad oggi, presta consulenza esclusivamente con riferimento ai prodotti emessi dalle seguenti società, selezionate proprio in quanto offrono prodotti che perseguono, tra l'altro, obiettivi di sostenibilità:

- Etica Sgr;
- Arca Fondi Sgr;
- Zurich Investments Life Spa;
- Assimoco Vita SpA.

Per i dettagli delle politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità adottate dalle suddette società, si prega di consultare le pertinenti informative disponibili nei relativi siti web:

www.eticasgr.com

www.arcaonline.it

www.zurich.it

www.assimoco.it

I processi decisionali relativi agli investimenti riferiti alle linee di gestione di portafogli offerte alla clientela, sono definiti dall'Ente che presta il servizio di gestione, per i quali si rimanda al seguente link: <https://www.cassacentrale.it/it/products/soluzioni-di-investimento/gestioni-patrimoniali?p=523>.

Le linee guida e i principi generali adottati dalla Banca in materia di integrazione dei rischi ESG sono definiti nel documento "Policy ESG della Banca Popolare di Cortona SCpA", consultabile nel sito internet della Banca, all'indirizzo www.popcortona.it.

3. Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimento e assicurazioni sui fattori di sostenibilità (art. 4, c. 5, SFDR)

La Banca comprende la rilevanza che le scelte di investimento dei clienti possono avere sui fattori di sostenibilità e perciò, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimento, prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento su tali fattori (c.d. "*Principal Adverse Impact – PAI*"). Gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono valutati, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, mediante l'analisi delle informazioni trasmesse dagli emittenti – che si qualificano come partecipanti ai mercati finanziari ex art. 2 n. 1) SFDR – dei prodotti finanziari rilevanti ai sensi di SFDR.

Per ciascun prodotto la Banca analizza, anche avvalendosi dell'informazioni fornite dall'info-provider, la documentazione resa disponibile dal produttore (es. European ESG Template – EET, documentazione contrattuale, ...) avendo cura di approfondire quali tematiche connesse ai PAI sono prese in considerazione dal prodotto stesso.

Le informazioni analizzate sono utilizzate dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti per valutare l'adeguatezza delle raccomandazioni di investimento rispetto al profilo del cliente e, in particolare, la corrispondenza alle sue preferenze di sostenibilità, qualora espresse, e tenendo in considerazione l'indicazione fornita dal cliente su quale ambito di PAI considera maggiormente rilevante.

Nel processo di selezione e valutazione dei prodotti da inserire nel proprio catalogo di offerta, la Banca prende in considerazione le valutazioni fornite dai produttori in merito all'impatto negativo sui fattori di sostenibilità dei prodotti medesimi e delle decisioni di investimento che sono prese nell'ambito degli stessi. La Banca mitiga gli impatti negativi sui fattori di sostenibilità integrando i fattori ESG nel processo di consulenza e privilegiando, nella selezione dei prodotti finanziari, ove possibile e se disponibile, quelli che prendono in considerazione gli indicatori PAI, prodotti finanziari classificati art. 9 SFDR o quelli classificati art. 8 SFDR, non precludendo la possibilità di detenere fondi art. 6 SFDR in portafoglio.

4. Politica di remunerazione (art. 5 SFDR)

La Banca considera la sostenibilità parte integrante della propria cultura e uno degli elementi fondamentali del proprio modello di business, in grado di generare valore aggiunto nel lungo termine e contribuire alla realizzazione dei propri obiettivi e dei propri valori e principi.

La Banca persegue il proprio modello di business e la propria strategia in tema di finanza sostenibile in linea con le disposizioni di vigilanza ed in coerenza con le proprie previsioni statutarie che ne orientano l'azione verso il rispetto dei principi etici, di legalità e sostenibilità. L'adesione ai principi della finanza sostenibile rafforza il modello di business della Banca,

orientato da sempre a servizio delle famiglie e delle imprese che operano nel territorio e con il perseguimento di finalità mutualistiche.

A tal proposito la Banca si impegna a perseguire una progressiva integrazione dei temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance all'interno della strategia, della gestione dei rischi e dei processi di remunerazione, promuovendo un approccio sistemico, inclusivo e trasparente che sia in grado di garantire anche il rispetto dei principi di pluralità, pari opportunità, equità e non discriminazione di genere; da sempre infatti la Banca riconosce tali principi quali principi fondamentali del proprio agire, in coerenza con il proprio "Codice Etico" e con la "Policy sulla Diversità, l'Equità e l'Inclusione (DEI)".

Circa la coerenza delle politiche di remunerazione con l'integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 del Regolamento SFDR) si rimanda alla policy "Documento sulle politiche di remunerazione" consultabile nel sito internet della Banca, all'indirizzo www.popcortona.it. Si evidenzia che tra i principi a cui si ispira il sistema di remunerazione ed incentivazione della Banca, vi è quello di *"essere coerente con gli obiettivi di finanza sostenibile della Banca, che tengono conto tra l'altro dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)..."*. A tal proposito la Banca ha avviato un percorso finalizzato a collegare la componente variabile della retribuzione al raggiungimento di obiettivi di finanza sostenibile.

Cortona, 12 marzo 2025